



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
Reparto 2°-Divisione 3^ - Sezione 3^
Reparto 4° -Divisioni 9^ e 11^

PROT. 0033206-C/3

Roma, 17.05.2007

OGGETTO: Banca delle ore. Artt.26 e 27 del C.C.N.L.Integrativo 16.5.2001
Comparto Ministeri.

Seguito circolare n.68237 - C/3 del 20.10.2005

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione Generale in merito alla istituzione e all'utilizzo della banca delle ore di cui all'art. 27 C.C.N.L. Integrativo 16.5.2001 si forniscono i seguenti chiarimenti in merito.

Il citato C.C.N.L. agli articoli 26 e 27 ha previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario.

In particolare, l'art. 26 prevede, in alternativa al pagamento del compenso per lavoro straordinario, un equivalente periodo di riposo compensativo da fruire entro il termine massimo di quattro mesi dalla prestazione; tale disciplina, è riservata a tutti coloro che non abbiano aderito alla banca delle ore.

L'art. 27, invece, istituendo la banca delle ore, prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della

retribuzione oraria prevista dall'art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro straordinario.

E' evidente che il pagamento delle suddette maggiorazioni in aggiunta agli eventuali periodi di riposo compensativo da fruire successivamente, compete esclusivamente al dipendente che abbia aderito alla banca delle ore .

La differente disciplina contrattuale delle due ipotesi - adesione o meno alla banca delle ore - è legittimata dall'art. 5, comma 5 del D. Lgs 66/2003, laddove è disposto che "Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano dei riposi compensativi "-

E' opportuno precisare che l'eventuale applicazione analogica dell'art. 27 alla diversa fattispecie dell'art. 26, non è percorribile nella materia "de qua", in quanto l'applicazione analogica delle norme è prevista solo per le norme di legge, laddove al contratto collettivo di lavoro si applicano i criteri ermeneutici propri del contratto di diritto privato previsti dal codice civile.

L'imputazione della spesa per le suddette maggiorazioni, come per lo straordinario, avviene sul pertinente capitolo di bilancio che, per il corrente esercizio finanziario, è il 1209/7 (già 1202).

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
Dir. Gen. Dott. Carlo LUCIDI